SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL ROMA 1

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 0488 del 23/05/2018

OGGETTO: Recepimento della Determinazione Regione Lazio n. G14628 del 27/10/2017 avente per oggetto l'aggiudicazione della procedura aperta suddivisa in 4 Lotti finalizzata all'acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende sanitarie della Regione Lazio.
CIG derivato 7461435AF0

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento tecnico –Patrimoniale - UOC Acquisizione Beni e Servizi

Centro di costo: 221

L'estensore (**Dott. Vittorio SANTORIELLO**) _____

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del procedimento	Il Responsabile U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi	Il Direttore Provvisorio Dipartimento Tecnico - Patrimoniale
(Dott. Vittorio SANTORIELLO)	**(Dott. Pietro LEONE)**	**(Ing. Paola BRAZZODURO)** Assente
Data 20/04/2018	data 20/04/2018	

Il presente Atto contiene dati sensibili SI ☐ NO ☒

Il Funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.
Spesa complessiva € 11.835.002,84=I.C. Anni 2018 -2019-2020-2021
conto n. 502020191 - Servizi amministrativi e di sportello
Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale
Dott. Serafino GIULIANI Firma _____ data 27/04/2018

Il Dirigente dell'UOC Pianificazione strategica, Programmazione e Controllo di gestione con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economica della spesa di cui al presente provvedimento

Dott. Carlo SAITTO Firma 2.5.18 data _____

Parere del Direttore Amministrativo **Dott.ssa Cristina MATRANGA**

Favorevole ☒ data 20.V.2018 firma _____ ☐ Non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Parere del Direttore Sanitario **Dott. Mauro GOLETTI**

Favorevole ☒ data 22.V.2018 firma _____ ☐ Non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Il Presente provvedimento si compone di n. 42 pagine di cui n. 37 pagine di allegato

Il Direttore Generale
Dott. Angelo TANESE

Il Direttore dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23/11/2016, con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, nella persona del Dott. Angelo TANESE;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 dell' 01/01/2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dall'01/01/2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31/12/2015 e dal DCA n. 606 del 30/12/2015;

ATTESO CHE:
con Delibera ex ASL ROMA/E n. 847 del 04/11/2015 è stata disposta l'aggiudicazione alla GPI SPA dei servizi di sportello e rapporti diretti con l'utenza dei sistemi operativi gestionali e dei sistemi informativi sanitari e dei servizi di segreteria presso le strutture dell'allora ASL ROMA/E per il periodo: 01/01/2016-31/12/2018;
con Delibera n. 8 del 04/01/2018 è stata disposta una previsione di spesa fino al 30/06/2018 pari a € 1.486.000,00=I.C., confermando l'impegno contrattuale con l'allora contraente per garantire la continuità dell'erogazione presso i presidi dell'ex ASL ROMA/A del servizio rivolto al pubblico presso gli sportelli polifunzionali e della fornitura, gestione e manutenzione del hardware relativo alle postazioni di cassa CUP e scelta del medico;

RISCONTRATO CHE, con Determina Regione Lazio n. G14628 del 27/10/2017 (All. 1), è stata formalizzata l'aggiudicazione della procedura aperta suddivisa in 4 lotti per 24 mesi, più 12 mesi di eventuale ripetizione del servizio, finalizzata all'acquisizione del Servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione

DATO ATTO CHE il Lotto di interesse dell'ASL ROMA 1 è il Lotto 4, aggiudicato al RTI: GPI SPA(capogruppo)/CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA/IN OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ai prezzi iva esclusa sotto indicati:
ex ASL ROMA A importo biennale di € 3.034.970,00= per un canone orario di € 17,96;
ex ASL ROMA E importo biennale di € 3.432.238,00= per un canone orario di € 17,52;

CHE, in conformità a quanto previsto in merito a tale iniziativa, a seguito dell'adozione dell'atto regionale, ciascuna azienda sanitaria coinvolta nel progetto, deve procedere quale singola stazione appaltante, al recepimento degli esiti di gara – condotta dalla Centrale Acquisti della Regione Lazio – ed all'affidamento ed alla stipula del contratto con l'operatore aggiudicatario per la parte ed i quantitativi di propria competenza, provvedendo a generare il CIG derivato relativi al proprio contratto di affidamento;

CHE si è provveduto a determinare la quota parte di servizio di competenza dell'ASL ROMA 1, applicando i prezzi di aggiudicazione dell'operatore predetto ai fabbisogni della Azienda riportati negli atti di gara, individuando altresì il corrispondente CIG derivato necessario per dare corso all'erogazione del servizio in trattazione;

PRESO ATTO CHE le condizioni di esecuzione del servizio sono riportate nel Disciplinare di gara, nei relativi allegati che hanno regolato la procedura, nonché nell'offerta tecnica ed nell'offerta economica del RTI: GPI SPA(capogruppo)/CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA/IN OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, documenti ai quali si fa pieno ed integrale rimando per la disciplina dell'affidamento in argomento;

RISCONTATO CHE il canone orario attualmente corrisposto ex Delibera ex ASL ROMA/E n. 847 del 04/11/2015 alla GPI SPA è pari a € 16,99 iva esclusa, inferiore, pertanto, alla medesima quotazione riportata nella Determina Regione Lazio n. G14628 del 27/10/2017;

CHE in considerazione delle differenti scadenze contrattuali di cui alle Delibera all'inizio citate e di quanto sopra illustrato, si rende opportuno differire le date di inizio del servizio in parola, come di seguito indicato:

- 01/07/2018 per i presidi rientranti nel territorio dell'ex ASL ROMA/A;
- 01/01/2019 per i presidi rientranti nel territorio dell'ex ASL ROMA/E

determinando in tale modo un risparmio di spesa di € 25.597,00 iva esclusa per il semestre 01/07/2018-31/12/2018;

RITENUTO – tutto ciò premesso e considerato – di recepire gli esiti e l'aggiudicazione di cui alla Determina Regione Lazio n. G14628 del 27/10/2017, disponendo per l'effetto l'affidamento del servizio CUP al RTI: GPI SPA(capogruppo)/CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA/IN OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS per periodo di 36 mesi – comprensivo anche del periodo di 12 mesi di ulteriore rinnovo - ai prezzi riportati nell'offerta economica di cui all'Allegato 2 del presente provvedimento;

ATTESO CHE, pertanto, l'impegno di spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento si riferisce a un periodo di 36 mesi, ferma restando la circostanza che l'Amministrazione, al termine del biennio di validità contrattuale, si riserva - a seguito di formale proposta del DEC - la facoltà di richiedere la ripetizione del servizio per ulteriori 12 mesi;

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa, che formano parte integrante del presente atto:

1) **DI ADERIRE** alle risultanze e recepire la Determina Regione Lazio n. G14628/2017, con la quale è stata formalizzata l'aggiudicazione disposta dalla Centrale Acquisti Regionale della procedura aperta - indetta con Determina n. G07699 del 22/06/2015 - finalizzata all'acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende sanitarie della Regione Lazio, disponendo per l'effetto l'affidamento del servizio in parola al RTI: GPI SPA(capogruppo)/CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA/IN OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS per un importo complessivo presunto di € 11.835.002,04=I.C;

2) **DI PREVEDERE** la durata triennale dell'erogazione del servizio predetto nelle seguenti modalità:
01/07/2018 -30/06/2021per i presidi rientranti nel territorio dell'ex ASL ROMA/A;
01/01/2019 -31/12/2021 per i presidi rientranti nel territorio dell'ex ASL ROMA/E
ai prezzi riportati nell'offerta economica di cui all'Allegato 2 del presente provvedimento

3) **DI FAR GRAVARE** la spesa derivante dall'adozione del presente atto nel modo seguente:

Anno 2018 (01/07/2018-31/12/2018)		
Conto	**Definizione conto**	**Importo Iva compresa**
502020191	servizi amministrativi e di sportello	925.667,86

Anno 2019 (01/01/2019-31/12/2019)		
Conto	**Definizione conto**	**Importo Iva compresa**
502020191	servizi amministrativi e di sportello	3.945.000,95

Anno 2020 (01/01/2020-31/12/2020)		
Conto	**Definizione conto**	**Importo Iva compresa**
502020191	servizi amministrativi e di sportello	3.945.000,95

Anno 2021 (01/01/2021-31/112/2021)		
Conto	Definizione conto	Importo Iva compresa
502020191	Servizi amministrativi e di sportello	3.019.333,09

4) **DI DEMANDARE** al DEC, individuato nella persona del Dott. Serafino GIULIANI, Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale, e al RUP 2, Dott. Giuseppe SCAROLA, Direttore UOC Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri, le operazioni correlate all'esecuzione del contratto discendente dalla presente delibera;

5) **DI ALLEGARE** lo schema di contratto al presente provvedimento (Allegato 3);

6) **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69.

Il Responsabile del procedimento	Il Responsabile U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi	Il Direttore Provvisorio Dipartimento tecnico - Patrimoniale
Dott. Vittorio SANTORIELLO	Dott. Pietro LEONE	Ing. Paola BRAZZODURO Assente

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTÙ dei poteri previsti:
dall'art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;
dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;
nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23/11/2016;

LETTA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

PRESO ATTO che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare, condividendone integralmente i presupposti, la proposta di deliberazione avente per oggetto:
Recepimento della Determina Regione Lazio n. G14628 del 27/10/2017 avente per oggetto l'aggiudicazione della gara suddivisa in 4 lotti aperta finalizzata all'acquisizione del Servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio CIG Derivato 7461435F0.
e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

1) **DI ADERIRE** alle risultanze e recepire la Determina Regione Lazio n. G14628/2017, con la quale è stata formalizzata l'aggiudicazione disposta dalla Centrale Acquisti Regionale della procedura aperta - indetta con Determina n. G07699 del 22/06/2015 - finalizzata all'acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende sanitarie della Regione Lazio, disponendo per l'effetto l'affidamento del servizio in parola al RTI: GPI SPA(capogruppo)/CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA/IN OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS per un importo complessivo presunto di € 11.835.002,04=I.C;

2) **DI PREVEDERE** la durata triennale dell'erogazione del servizio predetto nelle seguenti modalità:

01/07/2018 -30/06/2021 per i presidi rientranti nel territorio dell'ex ASL ROMA/A;
01/01/2019- 31/12/2021 per i presidi rientranti nel territorio dell'ex ASL ROMA/E
ai prezzi riportati nell'offerta economica di cui all'Allegato 2 del presente provvedimento;

3) **DI FAR GRAVARE** la spesa derivante dall'adozione del presente atto nel modo seguente:

Anno 2018 (01/07/2018-31/12/2018)		
Conto	**Definizione conto**	**Importo Iva compresa**
502020191	servizi amministrativi e di sportello	925.667,86

Anno 2019 (01/01/2019-31/12/2019)		
Conto	**Definizione conto**	**Importo Iva compresa**
502020191	servizi amministrativi e di sportello	3.945.000,95

Anno 2020 (01/01/2020-31/12/2020)		
Conto	**Definizione conto**	**Importo Iva compresa**
502020191	servizi amministrativi e di sportello	3.945.000,95

Anno 2021 (01/01/2021-31/12/2021)		
Conto	**Definizione conto**	**Importo Iva compresa**
502020191	Servizi amministrativi e di sportello	3.019.333,09

4) **DI DEMANDARE** al DEC, individuato nella persona del Dott. Serafino GIULIANI, Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale, e al RUP 2, Dott. Giuseppe SCAROLA, Direttore UOC Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri, le operazioni correlate all'esecuzione del contratto discendente dalla presente delibera;

5) **DI ALLEGARE** lo schema di contratto al presente provvedimento (Allegato 3);

6) **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69.

La struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo TANESE

ALL 1

REGIONE LAZIO

REGIONE LAZIO

Direzione Regionale: CENTRALE ACQUISTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G14628 **del** 27 OTT. 2017 **Proposta n.** 18714 **del** 25/10/2017

Oggetto:

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio - Aggiudicazione lotti 1, 2, 3 e 4.

Proponente:

Estensore	ROBERTI LUIGI	
Responsabile del procedimento	LONGO ELISABETTA	
Responsabile dell' Area		
Direttore Regionale	S. ACANFORA	
Protocollo Invio		
Firma di Concerto		

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio - Aggiudicazione lotti 1, 2, 3 e 4.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

VISTA la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1" ed in particolare l'articolo 7, comma 2, che modifica l'articolo 20, comma 1, lettera b) del r.r. 1/2002 istituendo, tra l'altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTO il Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 concernente "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1" che introduce, tra l'altro, norme in materia di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione regionale Centrale Acquisti, tra l'altro, in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta regionale e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 21 del 26 gennaio 2016, con la quale è stato conferito al Dott. Stefano Acanfora l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G04582 del 5 maggio 2016, così come modificata dalle determinazioni n. G06487 del 7 giugno 2016 e n. G10043 del 18 luglio 2017, concernente "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione regionale Centrale Acquisti" che identifica l'Area Pianificazione e Gare per Enti del Servizio Sanitario Regionale, all'interno della Direzione, quale struttura deputata all'espletamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi per le Aziende Sanitarie;

PREMESSO che l'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ha previsto l'istituzione di un fondo transitorio da ripartire tra le regioni interessate da elevati disavanzi di gestione, subordinandone l'accesso alla previa sottoscrizione di un apposito accordo, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della l. 311/2004, comprensivo di un piano di rientro dai disavanzi;

VISTO l'accordo sul piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della l. 311/2004, dalla Regione Lazio, dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 28 febbraio 2007 ed approvato con D.G.R. 6 marzo 2007, n. 149, il quale prevede una serie di interventi finalizzati alla riduzione dei costi per l'acquisto di beni e servizi da parte delle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Regionale, nonché misure per l'azzeramento del disavanzo, previo accertamento della posizione debitoria dell'intero SSR;

VISTO l'articolo 2, comma 88, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che, per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data della sua entrata in vigore, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi;

VISTI l'articolo 13, comma 14, del "Patto per la salute per gli anni 2010/2012", il quale ribadisce la prescrizione già contenuta nel citato articolo 2, comma 88, l. 191/2009, e l'articolo 12 del "Patto per la salute per gli anni 2014/2016", il quale, nel confermare l'impianto previsto dai precedenti Patti per la salute, stabilisce regole finalizzate al potenziamento del sistema di governo dei piani di rientro;

VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014, recante "Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio, che attribuisce un ruolo strategico, ai fini della razionalizzazione della spesa sanitaria, alla centralizzazione degli acquisti ed alle funzioni a tale scopo attribuite alla Centrale Acquisti Regionale;

VISTO inoltre il Decreto del Commissario ad Acta n. U0088 del 27 settembre 2011 che autorizza la Centrale Acquisti Regionale all'espletamento delle procedure centralizzate di affidamento di differenti servizi, tra i quali il servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha sottoscritto in data 12 febbraio 2015 un Protocollo di azione con l'ANAC per lo svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa preventiva, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto;

CONSIDERATO che nell'ambito del suddetto protocollo, la Regione Lazio, con comunicazione trasmessa in data 23 febbraio 2015, ha sottoposto gli atti di gara al procedimento di verifica espressamente previsto all'articolo 4, recependo le specifiche osservazioni ed indicazioni fornite dall'ANAC con nota prot. n. 21219 del 25/02/2015;

VISTA Determinazione n. G07699 del 22 giugno 2015 con la quale sono stati approvati gli schemi degli atti di gara ed indetta la "Gara comunitaria Centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio", prevedendone l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del d.lgs. 163/2006;

RILEVATO che il Bando di gara allegato alla citata determinazione n. G07699/2015 è stato pubblicato sulla G.U.U.E. serie 2015/S 121-220926 del 26/06/2015, sulla G.U.R.I. n. 74, quinta serie speciale, del 26/06/2015, e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale e che gli allegati alla Determinazione di cui al punto precedente sono stati altresì resi disponibili sul sito internet della Regione Lazio;

PRESO ATTO che alla data del 21 settembre 2015, termine di scadenza previsto dal Bando di gara, hanno presentato offerte le seguenti ditte e raggruppamenti:

- RTI Sol.Co. Solidarietà e Cooperazione S.C. Onlus/Gesan Srl/Il Sol.Co. S.C. Sociale Onlus, Lotto 4;
- RTI Gesan S.r.l./Sol.Co. Solidarietà e Cooperazione S.C. Sociale Onlus, Lotto 3;
- RTI GPI S.p.a./Consorzio Lavoro Ambiente e Società S.C./In Opera S.c., Lotti 1, 2, 3, 4;
- RTI Capodarco Società Cooperativa Sociale Integrata/N.T.A. S.r.l., Lotti 1, 3;
- RTI Capodarco Società Cooperativa Sociale Integrata/N.T.A. S.r.l./Pingo Società cooperativa sociale integrata, Lotto 4;
- RTI Capodarco S. C. Sociale Integrata/N.T.A. S.r.l./Camus S.r.l., Lotto 2;
- RTI SDS S.r.l./TV Service S.r.l., Lotto 1;
- RTI CNS S.C./Televita S.p.a., Lotti 1, 2;

CONSIDERATO inoltre che nel corso della procedura di gara la vigilanza collaborativa posta in essere da parte dell'ANAC ha avuto altresì ad oggetto il vaglio dell'elenco degli operatori partecipanti, l'emissione di parere in merito all'ammissibilità della partecipazione di uno dei concorrenti, la verifica preventiva del provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, nonché dell'esclusione di due dei soggetti partecipanti a seguito della fase di apertura delle buste amministrative;

CONSIDERATO inoltre che la vigilanza della suddetta Autorità ha riguardato, per il tramite del Nucleo speciale anticorruzione della Guardia di Finanza, anche parte delle sedute di gara a cui la stessa ha ritenuto di voler presenziare;

VISTA la determinazione n. G13892 del 12 novembre 2015 avente ad oggetto la "Nomina dei componenti della Commissione giudicatrice della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio indetta con determinazione n. G07699 del 22/06/2015", successivamente rettificata con determinazione n. G08585 del 27/7/2016, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice;

VISTA la determinazione n. G01133 del 6 febbraio 2017 con la quale è stato escluso dalla procedura di gara il RTI Gesan Srl/Sol.Co. Solidarietà e Cooperazione S.C. Sociale Onlus con riferimento al lotto 3 e il RTI Sol.Co. Solidarietà e Cooperazione S.C. Sociale Onlus/ Gesan Srl/Il Sol.Co. S.C. Sociale Onlus con riferimento al lotto 4;

PRESO ATTO altresì che, nel corso della fase di valutazione delle offerte tecniche, il RTI CNS Soc. Coop/Televita Spa ha ottenuto, in relazione ai lotti di interesse 1 e 2, un punteggio tecnico inferiore rispetto a quanto indicato nel Disciplinare di gara come soglia, superata la quale il concorrente può essere ammesso alla fase successiva di gara, e che pertanto nella seduta pubblica del 20 luglio 2017 la Commissione giudicatrice ha dato comunicazione della mancata ammissione del suddetto concorrente alle successive fasi di gara;

PRESO ATTO, inoltre, che nella medesima seduta pubblica del 20 luglio 2017, nel corso della fase di apertura delle offerte economiche, è emerso che il RTI SDS Srl/TV Service Srl, con riferimento al lotto 1, e il RTI GPI SPA/Consorzio Lavoro Ambiente S.C./In Opera Coop. Soc., con riferimento ai lotti da 1 a 4, hanno entrambi presentato un'offerta sospetta di anomalia ai sensi dell'articolo 87 del d.lgs. 163/2006;

VISTE le comunicazioni, note prot. n. 377425 e 377525 del 21/07/2017, con cui sono state rispettivamente richieste al RTI GPI SPA/Consorzio Lavoro Ambiente S.C./In Opera Coop. Soc. e al RTI SDS Srl/TV Service Srl le giustificazioni inerenti le voci di prezzo relative alle proprie offerte;

PRESO ATTO che la Commissione di gara ha svolto apposita seduta riservata in data 6 settembre 2017 e, in seguito alla verifica della documentazione prodotta nei termini prescritti, ha tra l'altro riscontrato la congruità dell'offerta presentata dal RTI GPI SPA/Consorzio Lavoro Ambiente S.C./In Opera Coop. Soc., mentre ha ritenuto di dover richiedere al RTI SDS Srl/TV Service Srl ulteriori chiarimenti ed integrazioni;

VISTA la comunicazione, nota prot. n. 447212 del 7/9/2017, con cui sono state richieste al RTI SDS Srl/TV Service Srl le integrazioni ritenute necessarie;

PRESO ATTO che la Commissione di gara ha svolto apposita seduta riservata in data 20 settembre 2017 e, in seguito alla verifica della documentazione prodotta nei termini prescritti dal RTI SDS Srl/TV Service Srl, ha tra l'altro riscontrato la congruità dell'offerta presentata dal suddetto concorrente;

PRESO ATTO che nel corso della seduta pubblica del 28 settembre 2017 la Commissione di gara, data evidenza degli esiti della valutazione effettuata sui giustificativi presentati dai concorrenti la cui offerta è risultata sospetta di anomalia, ha confermato la graduatoria di cui alla precedente seduta pubblica del 20 luglio 2017 e definito l'aggiudicazione provvisoria in favore del RTI SDS Srl/TV Service Srl in relazione al lotto 1 e del RTI GPI SPA/Consorzio Lavoro Ambiente S.C./In Opera Coop. Soc. in relazione ai lotti 2, 3 e 4;

PRESO ATTO dei lavori della Commissione giudicatrice, come risulta dai verbali trasmessi in copia conforme dal sostituto Ufficiale Rogante al RUP con note prot. n. 631727 del 20/12/2016, relativi alle sedute pubbliche, rep. n. 6977 dell'11/11/2016 - 1^ parte, rep. n. 6979 del 23/11/2016 - 2^ parte, rep. n. 6984 del 13/12/2016 - 3^ parte ed ultima parte, e prot. n. 492491 del 2/10/2017, relativi alle sedute pubbliche, rep. n. 7057 del 15/03/2017 - 4^ parte, rep. n. 7125 del 20/07/2017 - 5^ parte, rep. n. 7154 del 28/09/2017 - 6^ ed ultima parte, sottoscritti dai componenti della Commissione e, per le sedute pubbliche, dal sostituto Ufficiale Rogante della Regione Lazio, i quali pur non allegati materialmente al presente atto e conservati presso l'Area Pianificazione e Gare per Enti del Servizio Sanitario Regionale, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

RITENUTO necessario di dover trasmettere all'ANAC, ai fini della verifica preventiva di conformità di cui al Protocollo di azione sottoscritto in data 12 febbraio 2015, la documentazione concernente l'aggiudicazione definitiva della presente procedura, trasmissione cui si è dato seguito con nota prot. n. 505746 del 09/10/2017;

VISTA la comunicazione trasmessa dall'ANAC prot. n. 119838 del 23/10/2017, con la quale nel fornire riscontro alla suddetta comunicazione, sono state definite prescrizioni in merito alla successiva fase di contrattualizzazione della suddetta procedura;

RITENUTO, pertanto, di approvare integralmente l'operato della Commissione di gara nominata con la citata determinazione n. G13892 del 12 novembre 2015, successivamente rettificata con determinazione n. G08585 del 27 luglio 2016, e quindi di:

- ✓ escludere dalla procedura di gara, relativamente ai lotti 1 e 2, in virtù di quanto riportato nel verbale rep. n. 7125 del 20/07/2017 - 5^ parte, pag. 7, il RTI CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop/Televita Spa;
- ✓ aggiudicare, per i motivi di cui ai citati verbali:
  - il **lotto 1** al RTI SDS Srl/TV Service Srl per un importo complessivo di € 10.128.022,16 IVA esclusa per l'intero servizio della durata di 24 mesi;
  - il **lotto 2** al RTI GPI SPA/Consorzio Lavoro Ambiente S.C./In Opera Coop. Soc. per un importo complessivo di € 11.220.938,34 IVA esclusa per l'intero servizio della durata di 24 mesi;
  - il **lotto 3** al RTI GPI SPA/Consorzio Lavoro Ambiente S.C./In Opera Coop. Soc. per un importo complessivo di € 15.132.836,53 IVA esclusa per l'intero servizio della durata di 24 mesi;
  - il **lotto 4** al RTI GPI SPA/Consorzio Lavoro Ambiente S.C./In Opera Coop. Soc. per un importo complessivo di € 13.322.546,91 IVA esclusa per l'intero servizio della durata di 24 mesi;

PRESO ATTO che la Commissione ha già proceduto con esito favorevole, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del d.lgs. 163/2006, alla verifica in corso di gara del possesso dei requisiti speciali in capo al RTI GPI SPA/Consorzio Lavoro Ambiente S.C./In Opera Coop. Soc., risultato aggiudicatario dei lotti 2, 3 e 4;

CONSIDERATO pertanto che, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del d.lgs. 163/2006, l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito favorevole dei controlli di cui all'art. 38 del medesimo decreto nei confronti del RTI GPI SPA/Consorzio Lavoro Ambiente S.C./In Opera Coop. Soc., risultato aggiudicatario dei lotti 2, 3 e 4, e dei controlli di cui agli artt. 38 e 48 nei confronti del RTI SDS Srl/TV Service Srl, risultato aggiudicatario del lotto 1, nonché nei confronti del concorrente che segue in graduatoria nei quattro lotti, riservandosi, in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni effettuate, di dichiarare decaduto il singolo concorrente, fatta salva l'adozione degli ulteriori e conseguenti provvedimenti di legge;

RITENUTO di notificare il presente atto al soggetto risultato aggiudicatario in ciascun lotto ed ai concorrenti che seguono in graduatoria, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, lettera a), del d.lgs. 163/2006, e comunque agli altri soggetti interessati, specificando che per la stipula del contratto si attenderanno non meno di 35 giorni decorrenti dalla data di invio dell'ultima delle comunicazioni relative all'aggiudicazione definitiva;

RITENUTO altresì di provvedere, in conformità agli obblighi fissati dagli articoli 65 e 66 del d.lgs.163/2006, a pubblicare l'Avviso di esito gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito istituzionale della Regione Lazio, www.regione.lazio.it e, per estratto, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;

RITENUTO di porre a carico dei soggetti risultati aggiudicatari le spese anticipate dall'Amministrazione regionale per la pubblicazione dell'Avviso di esito gara sulla GURI e su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;

RITENUTO inoltre opportuno, tenuto anche conto di quanto indicato nelle "Linee Guida sulla trasparenza e pubblicità degli appalti pubblici" elaborate dall'Istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale – ITACA ed emanate in data 13 giugno 2013, al fine di garantire uniformità di trattamento nella ripartizione degli oneri di pubblicazione, di suddividere tali costi in maniera proporzionale al valore posto a base d'asta dei lotti aggiudicati a ciascun soggetto;

TENUTO CONTO che le singole Aziende Sanitarie sosterranno le spese di gestione e di esecuzione dei relativi contratti e, come specificato negli atti di gara, provvederanno a nominare all'atto della stipula del contratto il proprio Responsabile del Procedimento e, ove previsto, il Direttore dell'Esecuzione, secondo quanto stabilito dall'art. 274 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, con compiti di controllo e monitoraggio sulla corretta esecuzione dell'appalto;

RITENUTO inoltre di pubblicare il presente atto sul B.U.R.L.;

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante del presente atto,

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate,

1) di approvare integralmente l'operato della Commissione di gara nominata con la citata determinazione n. G13892 del 12 novembre 2015, successivamente rettificata con determinazione n. G08585 del 27 luglio 2016 e, in particolare, il contenuto dei verbali delle sedute pubbliche e delle sedute riservate indicati in premessa, i quali, pur se non materialmente allegati al presente atto e conservati presso l'Area Pianificazione e Gare per Enti del Servizio Sanitario Regionale, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2) di escludere, in virtù di quanto riportato nel verbale rep. n. 7125 del 20/07/2017 - 5^ parte, pag. 7, il RTI CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop/Televita Spa dalla procedura di gara, relativamente ai lotti 1 e 2;

3) di aggiudicare, in relazione alla procedura di gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio:

   - il **lotto 1** al RTI SDS Srl/TV Service Srl per un importo complessivo di € 10.128.022,16 IVA esclusa per l'intero servizio della durata di 24 mesi;
   - il **lotto 2** al RTI GPI SPA/Consorzio Lavoro Ambiente S.C./In Opera Coop. Soc. per un importo complessivo di € 11.220.938,34 IVA esclusa per l'intero servizio della durata di 24 mesi;
   - il **lotto 3** al RTI GPI SPA/Consorzio Lavoro Ambiente S.C./In Opera Coop. Soc. per un importo complessivo di € 15.132.836,53 IVA esclusa per l'intero servizio della durata di 24 mesi;
   - il **lotto 4** al RTI GPI SPA/Consorzio Lavoro Ambiente S.C./In Opera Coop. Soc. per un importo complessivo di € 13.322.546,91 IVA esclusa per l'intero servizio della durata di 24 mesi;

5) di procedere, ai sensi del comma 2 dell'art. 48 del d.lgs. 163/2006 e per le motivazioni espresse in premessa, alla verifica del possesso dei soli requisiti generali di cui all'articolo 38 del suddetto decreto in capo al RTI GPI SPA/Consorzio Lavoro Ambiente S.C./In Opera Coop. Soc., risultato aggiudicatario dei lotti 2, 3 e 4;

6) di procedere, altresì, alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli artt. 38 e 48 del d.lgs. 163/2006 in capo al RTI SDS Srl/TV Service Srl, risultato aggiudicatario del lotto 1, nonché in capo ai concorrenti che seguono in graduatoria nei quattro lotti, riservandosi, in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni

effettuate, di dichiarare decaduto il singolo concorrente, fatta salva l'adozione degli ulteriori e conseguenti provvedimenti di legge;

7) di subordinare, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del d.lgs. 163/2006, l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva all'esito favorevole dei suddetti controlli sui requisiti di cui agli articoli 38 e 48 del medesimo decreto;

8) di trasmettere gli atti per la stipula dei relativi contratti alle Aziende Sanitarie che sosterranno le spese di gestione e di esecuzione dei relativi contratti e, come specificato negli atti di gara, provvederanno a nominare all'atto della stipula del contratto il proprio Responsabile del Procedimento e, ove previsto, il Direttore dell'Esecuzione, secondo quanto stabilito dall'art. 274 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, con compiti di controllo e monitoraggio sulla corretta esecuzione;

9) di notificare il presente atto ai soggetti esclusi, ai soggetti risultati aggiudicatari ed ai concorrenti che seguono in graduatoria, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, lettera a), del d.lgs. 163/2006, specificando che per la stipula del contratto si attenderanno non meno di 35 giorni decorrenti dalla data di invio dell'ultima delle comunicazioni relative all'aggiudicazione definitiva;

10) di provvedere, in conformità agli obblighi fissati dagli articoli dagli articoli 65 e 66 del d.lgs.163/2006, a pubblicare l'Avviso di esito gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito istituzionale della Regione Lazio, www.regione.lazio.it e, per estratto, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;

11) di porre a carico dei soggetti risultati aggiudicatari le spese anticipate dall'Amministrazione regionale per la pubblicazione dell'Avviso di esito gara sulla GURI e su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;

12) di pubblicare il presente atto sul B.U.R.L.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica.

Il Direttore
Stefano Acunfora

ALL 2

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€16,00
SEDICI/00
16/09/2015 13:14:07
IDENTIFICATIVO 01150380005984
0 1 15 038000 598 4

REGIONE LAZIO

GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO CUP OCCORRENTE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO

Scheda Offerta Economica
Allegato 2

OFFERTA ECONOMICA PRESENTATA DAL RTI TRA LE IMPRESE:
GPI S.p.A. mandataria, con sede in Trento via Ragazzi del'99 n. 13;
CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP., mandante, con sede in Trento via al Maso Visintainer 10
IN OPERA SOC. COOP. SOC. ONLUS, mandante, con sede in Rimini via Caduti di Marzabotto 36;

Trento, 18/09/2015

GPI S.p.A.	Consorzio Lavoro Ambiente	In Opera Soc. Coop. Soc. ONLUS
Il Legale Rappresentante	soc. coop.	Il Legale Rappresentante
Fausto Manzana	Il Legale Rappresentante	Simone Vezzali
GPI S.p.A. Via Ragazzi del '99, 13 38123 Trento C.F/P.IVA 01944280221	Enzo Martini CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA Via al Maso Visintainer, 10 - 38122 TRENTO Tel. 0461 27 08 00 - Fax 0461 27 08 99 C.F. e P.IVA: 00638070227	In Opera Soc. Coop. Sociale Onlus Sede Legale: via Caduti di Marzabotto, 36 - 47922 Rimini (RN) Sede Operativa: via Dante n. 38 - 47921 Rimini (RN) C.F./P.Iva 02626470461 N.A120970 Coop. a Mutualità Prevalente

Allegato 2 - Scheda offerta economica
Lotto 4

	Quantità in ore nei 24 mesi (Q)	"Canone orario" unitario in cifre (Iva esclusa)	"Canone orario" unitario in lettere (Iva esclusa)	Valore offerta in cifre (Iva esclusa) (PxQ)	Valore offerta in lettere (Iva esclusa) (PxQ)
ASL Roma A	168.985	€ 17,96	€ diciassette/96	€ 3.034.970,60	€ tremilionizerotrentaquattromilanovecentosettanta/60
Valore Totale Offerta per ASL Roma A				€ 3.034.970,60	€ tremilionizerotrentaquattromilanovecentosettanta/60

	Quantità in ore nei 24 mesi (Q)	"Canone orario" unitario in cifre (Iva esclusa)	"Canone orario" unitario in lettere (Iva esclusa)	Valore offerta in cifre (Iva esclusa) (PxQ)	Valore offerta in lettere (Iva esclusa) (PxQ)
ASL Roma E	195.904	€ 17,52	€ diciassette/52	€ 3.432.238,08	€ tremilioniquattrocentotrentaduemiladuecentotrentotto/08
Valore Totale Offerta per ASL Roma E				€ 3.432.238,08	€ tremilioniquattrocentotrentaduemiladuecentotrentotto/08

	Quantità in ore nei 24 mesi (Q)	"Canone orario" unitario in cifre (Iva esclusa)	"Canone orario" unitario in lettere (Iva esclusa)	Valore offerta in cifre (Iva esclusa) (PxQ)	Valore offerta in lettere (Iva esclusa) (PxQ)
ASL Roma G	162.812	€ 18,05	€ diciotto/05	€ 2.938.756,60	€ duemilioninovecentotrentottomilasettecentocinquantasei/60
Valore Totale Offerta per ASL Roma G				€ 2.938.756,60	€ duemilioninovecentotrentottomilasettecentocinquantasei/60

	Quantità in ore nei 24 mesi (Q)	"Canone orario" unitario in cifre (Iva esclusa)	"Canone orario" unitario in lettere (Iva esclusa)	Valore offerta in cifre (Iva esclusa) (PxQ)	Valore offerta in lettere (Iva esclusa) (PxQ)
A.O. Sant'Andrea	149.029	€ 17,87	€ diciassette/87	€ 2.663.148,23	€ duemilioniseicentosessantatremilacentoquarantotto/23
Valore Totale Offerta per A.O. Sant'Andrea				€ 2.663.148,23	€ duemilioniseicentosessantatremilacentoquarantotto/23

GPI S.p.A.
Via Bagatta 13
38123 Trento
C.F/P.IVA 01944260221

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

CONSORZIO LAVORO AMBIENTE
SOCIETÀ COOPERATIVA
Via al Maso Visintainer, 10 - 38122 TRENTO

Soc. Coop. Sociale Onlus
Sede Legale: Via Cadoli di Mazzocco, 36 - 47922 Rimini (RN)
Sede Operativa: Via Angelo Angelini, 24/D - 47924 Rimini (RN)
C.F./P.Iva 02526700401
N.A120970 Coop. a Mutualità Prevalente

Allegato 2 - Scheda offerta economica
Lotto 4

	Quantità in ore nei 24 mesi (Q)	"Canone orario" unitario in cifre (Iva esclusa)	"Canone orario" unitario in lettere (Iva esclusa)	Valore offerta in cifre (Iva esclusa) (PxQ)	Valore offerta in lettere (Iva esclusa) (PxQ)
Policlinico Umberto I	72.244	€ 17,35	€ diciassette/35	€ 1.253.433,40	€ unmilioneduecentocinquantatremilaquattrocentotrentatre/40
Valore Totale Offerta per Policlinico Umberto I				€ 1.253.433,40	€ unmilioneduecentocinquantatremilaquattrocentotrentatre/40
Valore complessivo offerto per il Lotto 4 (ASL Roma A + ASL Roma E + ASL Roma G + A.O. Sant'Andrea + Policlinico Umberto I)				€ 13.322.546,91	€ tredicimilionitrecentoventiduemilacinquecentoquarantasei/91

N.B. Il "canone orario" deve essere comprensivo anche del costo stimato per l'allestimento delle postazioni (software, hardware, telefono, ecc), per la fornitura/sostituzione dei sistemi eliminacode, nonché per tutte le attività di manutenzione ordinaria delle suddette apparecchiature

Costi per la sicurezza € 133.225,47 (euro centotrentatremiladuecentoventicinque/47)

GPI S.p.A. Via Ragazzi del '99, 13 38123 Trento C.F./P.IVA 01844260221

CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA Via al Maso Visintainer, 1/D - 38122 TRENTO Tel. 0461 27 08 00 - Fax 0461 27 08 99 C.F. e P.IVA: 00638070227

In Opera Soc. Coop. Sociale Onlus Sede Legale: via Caduti di Marzabotto, 36 - 47922 Rimini (RN) Sede Operativa: via Pomposa, 49D - 47924 Rimini (RN) Tel. 0541 382 470 401 N.A120970 Coop. a Mutualità Prevalente

a. _____, _____, _____ del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli da _____

PREMESSO CHE

a. per l'espletamento della procedura di gara l'Azienda Sanitaria contraente ha conferito delega alla Regione Lazio in qualità di Stazione Appaltante;
b. la Regione Lazio ha esperito una procedura di gara il cui bando è stato pubblicato sulla GURI n.__ del __ _____2012 nonché sulla GUCE n. _____/_____del _____;
c. con Delibera n._____ del _____della Regione Lazio il Fornitore è risultato aggiudicatario dei seguenti Lotti __/__/__/__/ della procedura di gara;
d. il Fornitore ha prestato cauzione sotto forma di _____ per un importo pari a _____Euro;
e. il Fornitore ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di Gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
f. il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto

M

stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce presente contratto;

g. Con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, la Società, sottoscrivendo il presente contratto, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:
   - dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali
   - dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e ogni altro atto della *"Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio"*;
   - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
   - dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara della "*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio*" prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio.

4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2

Oggetto

1. L'Azienda Sanitaria _____ affida alla società (Fornitore) _____con sede_____in via _____, il servizio CUP (Front-Office e Back-Office) da erogare presso le proprie sedi dislocate sul territorio di competenza della Azienda Sanitaria nelle modalità richiamate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di gara.
2. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente ad eseguire tutti i servizi, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari ad Euro _____;__, senza IVA.
3. Tale importo economico complessivo è stato calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
4. L'Azienda Sanitaria contraente, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010 e dall'art. 114 del D.Lgs. 163/2006, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei su richiamati articoli.

Articolo 3

Durata del contratto

1. Il contratto avrà una durata di 24 mesi dalla sottoscrizione. Rimane ferma la facoltà da parte dell'Azienda Sanitaria di usufruire di un'eventuale ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 una sola volta e per un massimo di 12 mesi, nel rispetto della normativa vigente al momento e delle migliori condizioni di mercato.
2. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 7, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., la durata dell'efficacia del presente Contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata

oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di prorogare gli effetti del presente Contratto per il tempo necessario all'espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica volta all'affidamento del medesimo servizio o di servizi analoghi.

Articolo 4

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria contraente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Azienda Sanitaria contraente e da terzi autorizzati.

7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici dell'Azienda Sanitaria contraente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 5

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:
   a. garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi anche con l'ausilio del Responsabile del Procedimento con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
   b. erogare tutti i servizi previsti nell'Offerta Tecnica in conformità a quanto stabilito nella documentazione di gara, con particolare riferimento al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico ed all'Offerta Tecnica, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
   c. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria contraente, coerentemente con quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati;
   d. utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale anche sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale. Il tutto coerentemente a quanto proposto in sede di offerta tecnica;
   e. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;

f. erogare i servizi oggetto del Contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara;

g. manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

h. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

i. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

j. comunicare il nominativo dei dipendenti che svolgeranno il servizio entro 30 giorni dalla notifica dell'aggiudicazione definitiva; ogni variazione deve essere comunicata entro 15 giorni del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate;

k. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'Azienda Sanitaria contraente (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Azienda Sanitaria contraente;

l. essere consapevole che l'Azienda Sanitaria contraente si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quel personale o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;

m. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di rispettiva ragione

2. Il Fornitore dovrà documentare il servizio eseguito con le modalità concordate prima dell'avvio del servizio stesso.

3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere all'Azienda Sanitaria contraente, le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione dei servizi oggetto della fatturazione.

Articolo 6

Clausola sociale

In conformità alle disposizioni di cui art.69 del D.Lgs 163/2006 e a quanto disposto nel Disciplinare di gare, in tema di "clausole sociali", il Fornitore si impegna a:

1 eseguire l'appalto relativo al lotto_____, del quale l'Azienda _____fa parte, impiegando soggetti svantaggiati ex art. 4 della Legga 381/91 per la percentuale del _____ indicata nel Capitolato Tecnico e nella Busta 1 e, pertanto, di occupare nel servizio erogato per l'Azienda_____ personale appartenente a tale categoria per un numero pari a _____, come da Programma di inserimento soggetti svantaggiati allegato al presente contratto. A tal fine il Fornitore si impegna a rispettare, per tutta la durata dell'appalto, il citato Programma, come allegato al presente contratto.

2 rispettare gli accordi intrapresi, nelle modalità di cui al Disciplinare di gara, con la Rappresentanza Sindacale Aziendale e le Organizzazioni Sindacali stipulanti territorialmente competenti, relativamente al mantenimento dei livelli occupazionali, conformemente a quanto richiamato del CCNL di settore;

A tal fine, forma parte integrante del presente contratto il programma di inserimento così come approvato dall'Azienda Sanitaria contraente.

Articolo 7

Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi richiesti secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, negli atti presentati dal Fornitore in sede di gara (Offerta tecnica), pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda sanitaria contraente.
3. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
4. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.
5. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto delle fasce orarie, delle modalità stabilite pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 8

Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda Sanitaria Contraente, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e

corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto previste dal Capitolato Tecnico, con particolare riferimento agli artt. 2.1 e 2.2, e dall'Offerta Tecnica, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2. Ai sensi dell'art. 312 comma 3 del D.P.R.. 207/2010 le verifiche di conformità in corso di esecuzione verranno effettuate dalla Azienda Sanitaria contraente a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica della correttezza delle prestazioni previste dal Capitolato Tecnico, con particolare riferimento agli artt. 2.1 e 2.2, e dall'Offerta Tecnica.
3. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte dell'Azienda Sanitaria contraente. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento del canone.
4. Il Fornitore, si impegna ad inviare all'Azienda Sanitaria contraente con cadenza bimestrale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, un report suddiviso per presidio, contenente almeno le seguenti informazioni:
   - nome dell'Azienda aderente;
   - presidio/i in cui vengono erogati i servizi;
   - attuale grado di esecuzione in termini di valori economici e prestazionali già erogati;
   - valore residuo del contratto.
   - altre informazioni di interesse espressamente richieste dall'Azienda Sanitaria contraente.
5. Resta inteso che la Azienda Sanitaria contraente si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.
6. Sarà compito dell'Azienda Sanitaria contraente trasmettere il report complessivo del servizio svolto alla Regione Lazio.
7. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Responsabile per la gestione del contratto o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatta il Referente indicato del Fornitore richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.
8. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel presente contratto.
9. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

Articolo 9

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda Sanitaria contraente per l'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base dell'importo complessivo (canone orario * quantità richieste) riportato nell'offerta economica.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente (fatto salvo quanto previsto nel Disciplinare di gara e dall'art. 118 del D.Lgs163/2006 e s.m.i).
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo capoverso.
6. L'importo di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006.
7. Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

Articolo 10

Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore dovrà emettere due distinte fatture:
   a. una prima riguardante le attività prestate per il servizio CUP "istituzionale";
   b. una seconda relativa al servizio CUP in regime di intramoenia (ALPI).

2. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile e dovranno essere intestate all'Azienda Sanitaria contraente. Il valore delle fatture sarà dato dal monte ore effettivamente erogato nel corso del mese per il canone orario riportato nell'offerta economica.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento alla Gara, la tipologia di attività erogata (CUP istituzionale/CUP Intramoenia), il monte ore effettivamente erogato dal personale. Dovrà essere intestata e spedita alla ASL_____,all'indirizzo:_____. Nel caso in cui il Fornitore invii detta fattura ad un indirizzo diverso da quello riportato, i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricezione della fattura nel luogo di consegna indicato dall'Amministrazione Contraente.
4. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture dall'Azienda Sanitaria contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo.
5. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento sia per l'attività CUP "istituzionale" che "intramoenia". Il rendiconto deve essere approvato dal Responsabile del Procedimento al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora il Responsabile del Procedimento lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore l'integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Responsabile del Procedimento che deve approvare il rendiconto entro 5 giorni dal ricevimento di tale integrazione. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".
6. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente n._____, intestato al Fornitore, presso_____ e con le seguenti coordinate bancarie: **Paese/CIN/IT/CINEURIA.B.I/CAB/IBAN/cc**_____.
7. Rimane inteso che l'Amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

9. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Il Fornitore che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'Azienda e dovuti a da tale interruzione.

Articolo 11

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono _____.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Azienda Sanitaria Contraente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria Contraente, alla Regione Lazio ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.
7. L'Azienda Sanitaria Contraente verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Azienda Sanitaria Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di

nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Azienda Sanitaria Contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 12

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
   - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
   - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
   - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 13

Penali

1. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, l'Azienda, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R., potrà diffidare il Fornitore all'esatta esecuzione del servizio. L'Impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l'Azienda non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.

2. Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, l'Azienda Sanitaria si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali danni:
   a. 0,1% del valore annuo del contratto per ogni inadempienza nell'esecuzione delle attività previste dall'art. 2.1 del Capitolato Tecnico;
   b. 0,1% del valore annuo del contratto per ogni inadempienza nell'esecuzione delle attività previste dall'art. 2.2 del Capitolato Tecnico
   c. 0,1% del valore annuo del contratto, per ogni giorno di ritardo, in caso di mancata sostituzione del personale su richiesta dell'Azienda Sanitaria contraente;
   d. 0,1% del valore annuo del contratto, per ogni giorno di ritardo, in caso di sostituzione del personale senza previa autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria contraente;
   e. rimborso delle penali previste dall'articolo 50 del Decreto Legge n.269 del 30 settembre 2003, se riferite ad una errata imputazione e aggiornamento dei dati immessi in procedura dagli operatori della società aggiudicataria – che si riterranno a carico della società stessa;
   f. rimborso di eventuali sanzioni comminate all'azienda e riferite ad una errata imputazione e aggiornamento dei dati immessi in procedura dagli operatori, che abbiano successivamente generato errori nei flussi informativi obbligatori trasmessi alla Regione Lazio, Ministero delle Finanze,SOGEI altri enti e/o Agenzie.
   g. per ogni impegnativa scartata dai programmi di controllo della qualità regionali, a causa di una errata imputazione o aggiornamento dei dati immessi in procedura dagli operatori, la ditta si impegna a rimborsare il costo delle prestazioni contenute nella impegnativa e valutate alle tariffe vigenti previste dal nomenclatore di specialistica ambulatoriale in vigore nella regione Lazio (DCA 313/2013);
   h. 0,1% del valore annuo del contratto per ogni eventuale ulteriore inadempienza nell'osservanza delle clausole contrattuali come descritto nel precedente comma 1.
3. In ogni caso verrà considerato motivo valido per l'applicazione delle penali anche il caso in cui la Ditta esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente contratti e negli allegati richiamati; in tali casi le Aziende contraenti, applicano alla Ditta le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

4. Per tutti i punti la verifica di non conformità sull'esecuzione del servizio deve essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante dell'impresa aggiudicataria; in caso di rifiuto la contestazione può essere comunicata anche via fax con la conseguente esecuzione l'ufficio della penale.
5. Le Aziende Sanitarie potranno applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto, fermo restando quanto previsto dall'art. 298 del DPR 207/2010.
6. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'Azienda Sanitaria intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
7. I danni arrecati dall'impresa alla proprietà dell'Azienda verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. Qualora l'Azienda Sanitaria non accogliesse le giustificazioni addotte dall'impresa ovvero l'impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l'Azienda Sanitaria addebitando le spese all'impresa.
8. L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno dall'Amministrazione verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale.

Articolo 14

Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ha costituito a favore dell' Azienda Sanitaria contraente una garanzia fideiussoria. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, commna 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria contraente.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Sanitaria contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

4. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra casa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 15

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda Sanitaria contraente, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 16

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. L'impresa aggiudicataria dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.

2. L'impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell'Azienda Sanitaria, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.
3. L'impresa aggiudicataria si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell'Azienda sanitaria o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando l'Azienda sanitaria da ogni responsabilità. A tale scopo, l'impresa dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente appalto, e dovrà prevedere la rinunzia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.
4. Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, la validità e, comunque, l'efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per la Azienda Sanitaria contraente. Pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare all'atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con riscossione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
5. L'impresa aggiudicataria, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.
6. L'impresa allega al presente contratto copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa dell'impresa aggiudicataria.
7. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.
8. Qualora l'impresa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Azienda Sanitaria resta autorizzata a

provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all'impresa.

9. Qualora l'impresa non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato tecnico e da tale comportamento derivassero problemi a pazienti ricoverati e non, ovvero ai dipendenti, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.
10. Come specificato, l'impresa aggiudicataria sarà ritenuta direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale dell'impresa.
11. L'impresa, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti delle Aziende Sanitarie, in contraddittorio con i rappresentanti dell'impresa.
12. In caso di assenza dei rappresentanti dell'impresa, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti delle Aziende sanitarie, senza che l'impresa possa sollevare eccezione alcuna.

Articolo 17

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. A prescindere dalle cause di risoluzione dei contratti, l'Azienda Sanitaria contraente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata AR, nei seguenti casi:
   a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
   b) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
   c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
   d) inadempimento agli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 16/2007;
   e) inadempimento degli obblighi di impiego di soggetti svantaggiati nella quota di cui all'art 6 del presente contratto relativamente al lotto di cui l'Azienda fa parte, nella fase di esecuzione del servizio, così come disposto dal Bando di gara, per un lasso temporale superiore ai tre mesi;
   f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;

g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Azienda Sanitaria contraente, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";

h) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";

i) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;

j) nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi assunti dall'Appaltatore in sede di formulazione dell'Offerta, anche relativi all'assorbimento di tutto o parte del personale già impiegato nello svolgimento del precedente servizio ovvero si contravvenga al contenuto dell'eventuale accordo raggiunto con le Organizzazioni Sindacali.

2. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Azienda Sanitaria contraente ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta.

3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l'Azienda Sanitaria si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. *f)* del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..

Articolo 18

Recesso

1. L'Azienda Sanitaria contraente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
   i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
   ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
   iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
   iv. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
   v. per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs.n. 81 del 2008 e s.m.i.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda Sanitaria contraente.
4. In caso di recesso dell'Azienda Sanitaria contraente, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.

Articolo 19

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di

igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'Azienda Sanitaria contraente avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.
3. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
5. L'Impresa dovrà certificare alle Aziende Sanitarie l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto. A tal fine l'Impresa aggiudicataria s'impegna a produrre all'Aziende Sanitaria contraente la seguente documentazione relativa al personale impiegato nel servizio de quo, all'inizio dell'appalto e successivamente entro e non oltre il 15 gennaio di ogni anno:
   - fotocopia libro matricola del personale impiegato abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto;
   - variazioni del personale in servizio - cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni;
   - numero di matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato, luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.

   Le Aziende Sanitarie verificheranno la regolarità contributiva dell'Impresa secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 20

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria contraente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Azienda Sanitaria contraente. L'Azienda Sanitaria contraente si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 21

Responsabile della commessa (Incaricato referente)

4. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore individua nel Sig._____ il Responsabile della commessa, denominato "Incaricato Referente", con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è il referente nei confronti dell' Azienda Sanitaria contraente.
5. I dati di contatto del Responsabile della commessa sono: numero telefonico_____, numero di fax_____ indirizzo e-mail _____.

Articolo 22

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'Azienda Sanitaria contraente.
3. In ogni caso l'Azienda Sanitaria contraente aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati

saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Fornitore all'Azienda Sanitaria contraente nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.

4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 23

Cessione di credito e di contratto

1. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti delle Aziende Sanitarie a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Aziende Sanitarie di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordini di acquisto diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Azienda Sanitaria. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991;
2. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Articolo 24

Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____

_____

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Aziende Sanitarie Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Azienda Sanitaria Contraente. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Azienda Sanitaria Contraente medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Azienda Sanitaria Contraente non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Azienda Sanitaria Contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art.10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Azienda Sanitaria Contraente, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria Contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all'Azienda Sanitaria Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi

confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

12. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Azienda Sanitaria Contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
13. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda Sanitaria Contraente potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/206 e s.m.i. si applicano anche ai R.T.I., nonché alle Società consortili secondo quanto previsto al punto 10 del citato articolo 118.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 25

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Azienda Sanitaria contraente per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Articolo 26

Foro competente

1 Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Azienda

Sanitaria contraente, è competente in via esclusiva il Foro di _____competente per l'Azienda Sanitaria contraente.

Articolo 27

Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

Con la stipula del presente Contratto l'Azienda Sanitaria Contraente, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 272, 274 e 300 del D.P.R. n. 207/2010, nomina il Sig._____ in qualità di Responsabile del Procedimento e il Sig._____ quale Direttore dell'Esecuzione, attribuendo agli stessi tutte le funzioni previste dal D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 28

Allegati

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante della gara indetta i seguenti documenti: il Disciplinare di gara debitamente sottoscritto dal Fornitore, il Capitolato Tecnico debitamente sottoscritto dal Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica del Fornitore.
Si allega, inoltre, al presente contratto la cauzione definitiva sotto forma di fideiussione di cui al precedente Articolo 13.

Letto approvato e sottoscritto, Lì_____

Il Fornitore *Azienda Sanitaria Contraente*

_____ _____

Il sottoscritto _____ in qualità di Legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 3 Durata del contratto, Articolo 4 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 5 Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 6 Clausola Sociale, Articolo 7 Modalità e termini di esecuzione della fornitura, Articolo 8 Verifica e controllo quali/quantitativo, Articolo 9 Corrispettivi, Articolo 10 Fatturazione e pagamenti, Articolo 11 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 12 Trasparenza, Articolo 13 Penali, Articolo 14 Cauzione definitiva, Articolo 15 Riservatezza, Articolo 16 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 17 Risoluzione e clausola risolutiva espressa, Articolo 18 Recesso, Articolo 19 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 20 Brevetti industriali e diritti d'autore, Articolo 21 Responsabile della commessa, Articolo 22 Trattamento dei dati personali, Articolo 23 Cessione di credito e contratto, Articolo 24 Subappalto, Articolo 25 Oneri fiscali e spese contrattuali, Articolo 26 Foro competente, Articolo 27 Responsabile del procedimento e Direttore del servizio, Articolo 28 Allegati

Letto e approvato

Si sottoscrive per accettazione

Il Fornitore

_____